

Incorporazione per fusione con registro in misura fissa



IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 05 GIUGNO 2019 | Angelo Busani

Se la società Alfa compra l'intero capitale sociale della società Beta, si tratta di un atto che deve essere tassato con l'imposta di registro in misura fissa (e non con l'imposta proporzionale, come se si avesse una cessione "indiretta" dell'azienda di cui la società ceduta è titolare). Se poi Alfa incorpora Beta mediante una procedura di fusione, si deve applicare di nuovo l'imposta di registro in misura fissa. Non è legittimo considerare le due operazioni come un tutt'uno e riqualificarle come un'unica cessione d'azienda, tassata con l'imposta di registro proporzionale. Lo sostiene Assonime con la circolare n. 13 del 3 giugno, la quale è stata emanata per commentare l'efficacia retroattiva della modifica all'articolo 20 del Dpr 131/1986 (testo unico dell'imposta di registro) operata dall'articolo 1, comma 87, della legge 205/2017, come interpretato dall'articolo 1, comma 1084, della legge 145/2018. Sul punto, Assonime invoca l'applicazione del nuovo articolo 20 a tutte le vicende non definite per acquiescenza del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che sia intervenuta in un contenzioso in materia. Assonime, con questa circolare, contesta dunque la risposta a interpello n. 13 che l'agenzia delle Entrate ha diramato il 29 gennaio 2019: infatti, dopo aver riconosciuto che un atto recante la cessione dell'intero capitale sociale di una società non può essere qualificabile come cessione d'azienda, l'Agenzia prospetta l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale nel caso che a una cessione dell'intero capitale di una società faccia seguito l'incorporazione della società target nella società acquirente. In altre parole, l'Agenzia intravede in questa sequenza di operazioni un unitario disegno finalizzato a trasferire indirettamente l'azienda sociale dal venditore delle quote di partecipazione alla società incorporante. Il dissenso di Assonime rispetto a quest'ultima conclusione è motivato principalmente con la considerazione che i due atti (la cessione della partecipazione e la fusione) attengono a sfere di contribuenti diversi: la cessione riguarda le due parti della compravendita (venditore e acquirente), mentre la fusione costituisce una forma di riorganizzazione aziendale che l'acquirente può liberamente effettuare, senza che il venditore – il quale comunque non ha alcun interesse al riguardo – possa per qualche ragione interferire. Proprio per l'impossibilità di partecipare o interferire da parte del venditore, non è pensabile che la fusione possa determinare una modifica del regime fiscale della cessione, coinvolgendo un soggetto estraneo a tale operazione nella rideterminazione dell'imposta di registro dovuta, la quale è solidalmente dovuta da tutte le parti contraenti dell'atto sottoposto a registrazione. La circolare di Assonime rileva inoltre che la direttiva CE 7/2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, dispone l'inapplicabilità di qualsiasi forma di imposizione indiretta alle operazioni di ristrutturazione societaria; e che tale normativa prescinde dalla circostanza che le partecipazioni di una società incorporata o fusa siano state acquisite a seguito di un apporto o, invece, siano state acquistate attraverso una compravendita. © RIPRODUZIONE RISERVATA